

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 093/CSA– RIUNIONE DEL 17 MARZO 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.C.F. FIRENZE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/FIRENZE A.S.D. DEL 28.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015)

Con ricorso ritualmente proposto la A.C.F. Firenze A.S.D. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 59 del 19.3.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Tavagnacco in esito alla gara Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D. Del 28.2.2015, ha inflitto alla Società Firenze A.S.D. La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto la calciatrice Venturini Melissa, squalificata per un turno a seguito del provvedimento di squalifica pubblicato sul Com. Uff. del 26.2.2015, relativo alle gare disputate in data 21.2.2015, non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara in oggetto.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) l'errata applicazione della normativa al caso di specie; 2) l'irritualità ed inammissibilità del preannuncio di reclamo presentato dalla reclamante U.P.C. Graphistudio Tavagnacco al Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Calcio Femminile; 3) l'errato utilizzo della P.E.C. da parte della stessa; 4) l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 33, comma 8, C.G.S.; 5) nel merito, eccependo che la calciatrice Venturini Melissa, espulsa nella gara del 21.2.2015 contro la Società San Zaccaria, non era stata successivamente utilizzata nella gara infrasettimanale di recupero disputata contro la Società Pink Sport Time Bari il 24.2.2015, così scontando un turno di squalifica, di talché aveva legittimamente titolo per partecipare alla gara U.P.C. Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D. disputata il 28.2.2015, oggetto del ricorso.

Con le conclusioni ivi specificate.

Alla seduta del 17.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte Sportiva, che il reclamo proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco ha, al di là dei rilievi della ricorrente, comunque, raggiunto il suo scopo ed il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali, ha correttamente emesso la sua decisione sanzionatoria, di natura costitutiva, di cui al Com. Uff. n. 56 del 26.2.2015.

In tal conseguenza la calciatrice Venturini Melissa non aveva legittimamente titolo per partecipare alla gara U.P.C. Graphistudio Tavagnacco/A.C.F. Firenze A.S.D. disputata il 28.2.2015.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Firenze A.S.D. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SORA/CITTÀ DI FALCONARA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A, Girone B Femminile Città di Sora/Città di Falconara del 22.3.2015, comminava in danno della Città di Sora la punizione della perdita della gara per avere essa schierato la calciatrice Giacchè Eva in posizione irregolare di tesseramento.

Nel reclamo del 25.3.2015 la Città di Sora ha allegato copia della “Distinta di presentazione della richiesta di tesseramento n. 253400” e dell’avviso di ricevimento postale della raccomandata, spedita in data 11.12.2014 e ricevuta dalla F.I.G.C. con timbro del 16.12.2014. Ha poi inviato copia della “Richiesta di tesseramento” n. 3708740. Nel supporre che si sia verificato un disguido nell’esecuzione della pratica di tesseramento presso la Divisione Calcio a 5, la reclamante chiede l’omologazione del risultato intervenuto sul campo.

Il ricorso va respinto.

Il Giudice di prime cure ha fatto presente che dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, la calciatrice in questione non risulta essere tesserata per la corrente stagione sportiva presso la Società Città di Sora. E la verifica da parte di detto specifico Ufficio circa la sussistenza dei richiesti requisiti è senz’altro rilevante ai fini della produzione degli effetti di cui trattasi.

La documentazione prodotta dalla reclamante (in particolare la copia della richiesta di tesseramento, che peraltro non risulta sottoscritta, come dovuto, né dalla calciatrice né dal Presidente della Società) non può comunque essere da sola probante a favore della reclamante stessa, atteso che la mera domanda di tesseramento non è di per sé sufficiente per poter subito utilizzare il giocatore, occorrendo, come detto, il filtro costituito dall’accertamento positivo da parte della competente Divisione Calcio a 5.

Quanto sopra tenuto anche conto che nel periodo intercorrente tra la ricezione (16.12.2014) della raccomandata da parte della suddetta Divisione e la data (22.3.2015) della gara, la Città di Sora è rimasta inerte non essendosi attivata per conoscere la sorte della sua domanda.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D. FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE SEGUITO GARA FONDI/NUORESE DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015)

Con ricorso ritualmente proposto la Società Fondi Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha irrogato, seguito gara Fondi/Nuorese del 2.4.2015, la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rinaldi Giuseppe “*per aver colpito con un pugno un calciatore avversario facendolo cadere a terra*”.

Con i motivi scritti la ricorrente contestava la sussistenza dell’addebito eccependo, in contrario, che, in occasione di una mischia in area avversaria, il Rinaldi, nel tentativo di divincolarsi, aveva colpito inavvertitamente con la mano il calciatore Cappai della Nuorese.

Ha, quindi, richiesto la riduzione della sanzione tenutosi conto che l’intervento del Rinaldi non era da ritenersi premeditato ma di sicuro fortuito, pur punibile col rosso diretto decretato dall’Arbitro.

Alla seduta del 17.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, a tal uopo, questa Corte, con riferimento alla dinamica dell’episodio così come

refertato, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed eventuali supplementi, fanno, ex art. 35 n. 1, comma 1.1, C.G.S., piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Dr. Claudio Marchitello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

4. RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

Con ricorso del 2.4.2014 la F.C. Francavilla impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 115 del 22.3.2015 con la quale era stata inflitta alla società – in relazione alla gara contro il Bisceglie del 22.3.2015 - la sanzione dell'ammenda di €. 600.00 “per avere i propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto ripetute espressioni offensive all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria e degli Ufficiali di gara”.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante deduceva che gli insulti in questione, per quanto riprovevoli, dovevano considerarsi usuali sui campi di calcio tanto - a suo dire - da essere divenuti parte integrante del costume delle tifoserie. Aggiungeva che, nella presente stagione, il comportamento della tifoseria era sempre stato corretto e che, con riferimento a quella gara, il Commissario di campo aveva ritenuto di non “refertare” alcunchè. Chiedeva, pertanto l'annullamento della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione commisurata all'effettiva entità del comportamento tenuto dalla tifoseria.

Osserva la Corte che il referto arbitrale riferisce di un comportamento offensivo protrattosi per l'intera durata della gara sia nei confronti di alcuni giocatori avversari sia nei confronti degli assistenti dell'arbitro. Si tratta di un comportamento che in alcun modo può essere ritenuto di carattere usuale e che, pertanto, rimane inaccettabile. Tuttavia ragioni di equità consentono di poter attenuare la sanzione pecuniaria inflitta alla società.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS VECOMP/SEREGNO CALCIO DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

Con ricorso del 31.3.2015 la società “1913 Seregno Calcio” S.r.l. impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti- Dip. Interregionale di cui al Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015, con la quale le era stata comminata – in relazione alla gara contro la Virtus Vecomp del 29.3.2015 – la sanzione dell'ammenda di €. 1.600,00 “per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato ripetuti sputi all'indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al collo ad un braccio e sulla schiena. Gli stessi, nel corso del secondo tempo, lanciavano un tappo di plastica ed un sasso di piccole dimensioni all'indirizzo del medesimo A.A. colpendolo rispettivamente alla schiena e ad una gamba”.

A sostegno del reclamo la “Seregno” deduceva, in primo luogo, che dai referti allegati dall'arbitro e dal Commissario di campo emergeva un complessiva correttezza di comportamento

della tifoseria. Aggiungeva che, sotto il profilo del comportamento dei tifosi, non poteva profilarsi alcuna recidiva atteso che un precedente ricorso era stato parzialmente accolto, precisando che la società si stava adoperando al fine di prevenire situazioni lesive dell'immagine della società. In secondo luogo sosteneva che, da un incontro con alcuni tifosi, successivo allo svolgimento della gara, era emerso che in realtà verso l'arbitro erano stati lanciati dei residui di un bicchiere di birra, mentre il sasso che aveva colpito l'arbitro era riconducibile alla ghiaia presente al bordo del campo.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione o la sua riduzione in relazione alle esimenti di cui all'art. 13 C.G.S..

Osserva la Corte che la descrizione dei due eventi che avevano colpito l'arbitro appare nel referto, molto puntuale e non lascia dubbi sull'effettivo verificarsi dei fatti. Del resto, anche nei motivi addotti dalla reclamante gli eventi vengono solo, in parte diversamente configurati, peraltro in maniera non proprio chiara e poco credibile (il lancio di un residuo di un bicchiere di birra anziché uno sputo) ma non se ne contesta il reale verificarsi.

Quanto all'entità della sanzione essa appare commisurata alla gravità dei fatti contestati.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Monza-Brianza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

6. RICORSO DELL'U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALMIERI COSTANZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN SEVERO/L'AQUILA CALCIO 1927 DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 25.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 gare al Sig. Costanzo Palmieri, allenatore della U.S.D. San Severo per il grave comportamento tenuto da quest'ultimo per aver rivolto frasi gravemente offensive al direttore di gara in occasione della gara disputata il 21.3.2015 tra il sodalizio ricorrente e l'Aquila Calcio 1927 S.r.l..

Le sanzioni venivano infatti comminate poiché l'allenatore, pur essendo stato richiamato e allontanato dal terreno di gioco, ha continuato a profferire frasi particolarmente ingiuriose nei confronti del direttore di gara.

La gravità dei fatti posti in essere da quest'ultimo, integrativi di grave antisportività, vanifica in gran parte gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tali sanzioni; tuttavia, non essendo stato posto in essere un contegno tale da provocare incidenti di sorta, appare ragionevole ridurre le sanzioni inflitte.

La Corte, ritenendo dunque che le sanzioni inflitte possano essere modificate in senso favorevole

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia) riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Palmieri Costanzo a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.S.D. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIO GIANMARCO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/LEGNAGO SALUS DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate al calciatore Gianmarco Vio in forza al Giorgione Calcio 2000 per il grave comportamento tenuto da quest’ultimo per condotta sleale in corso di gara, avendo sgambettato un avversario impedendogli la chiara opportunità di segnare una rete e per aver poggiato la mano sul petto dell’arbitro, spingendolo lievemente.

Ciò premesso, la Corte rileva che, pur non sussistendo dubbi sulla ricorrenza della condotta trasgressiva (come risulta dai descritti atti ufficiali), la sanzione possa essere rideterminata in 3 giornate di squalifica.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vio Gianmarco a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 31 luglio 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio